



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

DISCIPLINARE DI GARA

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'APPALTO

La procedura di gara in oggetto è svolta ai sensi del combinato disposto dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 95 comma 4 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e sm.

La Stazione appaltante applica le previsioni di cui all'art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (**determinazione della soglia automatica di anomalia con esclusione automatica delle offerte anomale ed aggiudicazione alla migliore offerta non anomala**). Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 si procederà con la **determinazione della soglia automatica di anomalia con esclusione automatica delle offerte anomale** ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Decreto Legislativo 50/2016, con applicazione delle formule di cui ai commi 2 o 2 bis del medesimo articolo 97 nel testo derivante dal D.L. 32/2019 convertito nella Legge 55/2019.

Qualora le offerte ammesse siano di numero inferiore a 10 si procederà secondo il criterio del minor prezzo sull'importo a base di gara valutando comunque la congruità ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 6 dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016 nel testo di cui al D.L. 32/2019 convertito nella Legge 55/2019 .

Il Contratto è da stipulare: **a corpo, ai sensi dell'art. 3 lett. dddd) D.Lgs 50/2016** mediante ribasso sull'Importo Lavori a base di gara

Il Criterio di aggiudicazione è quello del Minor Prezzo.

L'operatore economico è pertanto tenuto a presentare la documentazione di gara sotto indicata al PARAGRAFO 9.

Con l'avvenuta partecipazione l'Operatore Economico accetta pienamente tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando/Disciplinare e dal Capitolato speciale d'appalto per l'espletamento dei lavori, alle condizioni che seguono.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di non procedere al formale affidamento dei lavori, di revocare o annullare la gara, qualora essa non risponda più alle esigenze dell'Ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale, all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, senza che anche l'aggiudicatario provvisorio possa vantare alcun riconoscimento in merito.

2. INFORMAZIONI TECNICHE

2.1. LUOGO DI ESECUZIONE: Casole d'Elsa – Podere Le Vigne.

2.2.BREVE DESCRIZIONE: Trattasi di lavori di **“Ripristino dello stato dei luoghi e bonifica area sita in podere le Vigne”**.

Tale progetto prevede, in particolare le seguenti lavorazioni:

- Demolizione di parte dei fabbricati esistenti;
- Ripristino orografia del terreno

3 Quantitativo o entità dell'appalto (in euro, IVA esclusa)

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad **Euro 267.888,31** così suddiviso:

- Euro 254.828,90** importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta;
- Euro 13.059,41** costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

| Lavorazione | Categoria Allegato A DPR 207/2010 | Qualificazione obbligatoria (Si/No) e Classifica | Importo totale delle Categorie Lavori € | % sull'importo totale dell'appalto | Prevalente o scorporabile |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------------------------------|----------------------------------|
| Lavorazione | Categoria Allegato A DPR 207/2010 | Qualificazione obbligatoria (Si/No) e Classifica | Importo totale delle Categorie Lavori € | % sull'importo totale dell'appalto | Prevalente o scorporabile |
| 1 Edifici civili e industriali | OG1 | SI | 267.888,31 (compresi oneri sicurezza per € 13.059,41) | 100% | Prevalente-Subappaltabile al 30% |
| TOTALE | | | 267.888,31 | 100 | |

Le attività oggetto del presente appalto (lavori di demolizione , relativo trasporto ad impianto di smaltimento dei rifiuti , riqualificazione dell'area) sono considerati come un "unicum"..

Si tratta di attività che l'aggiudicatario può eseguire direttamente ma può anche subappaltare. Il possesso della qualificazione deve essere in capo all'aggiudicatario solo qualora materiale esecutore della raccolta e trasporto dei rifiuti e, invece, deve essere in capo al subappaltatore qualora sia mero esecutore della raccolta e trasporto dei rifiuti (subappalto qualificante).

I rifiuti derivanti dalla demolizione devono infatti essere gestiti ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/06, suddividendoli preferibilmente per categorie omogenee fin dalla loro produzione e compatibilmente con le dimensioni del cantiere.

In particolare la ditta che effettuerà la raccolta il trasporto deve essere iscritta all'Albo Gestori Ambientali almeno per i seguenti Codici CER del Capitolo :

170904

170903*

I rifiuti della demolizione devono essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/06, mediante formulario di identificazione del rifiuto ex art. 195 d.lgs. 152/06

Pertanto le predette attività di raccolta e trasporto sono eseguibili solo da soggetti in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali almeno per i suddetti Codici CER . Si precisa che, per l'esecuzione del solo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, non è richiesta attestazione SOA(né qualificazione ai sensi articolo 90 DPR207/2010).

2.4. Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Vedasi Capitolato d'Appalto

2.5. modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione:

a corpo ,ai sensi dell'art. 3 lett.ddddd) del D.Lgs 50/2016

2.6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Prezzo più basso ai sensi art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 – determinato con Ribasso sull'Importo Lavori a base di gara

2.7. Subappalto

Il subappalto è ammesso secondo quanto previsto dal presente Bando/Disciplinare , nel limite del 30% dell'importo contrattuale, e comunque con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e sm, anche sulla base di quanto previsto al punto 11 del Bando di Gara. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'articolo 105 comma 13 del Codice.

2.8 È da prevedersi anticipazione del 20% sul valore del contratto. Si applica in tal senso l'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e sm.

Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, **ad eccezione di quelle previste dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016,,** responsabilità del procedimento e accesso agli atti, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara.

Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Dirigente responsabile del contratto, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro e non oltre **il GIORNO 08.10.2019 alle ore 13.00.**

3. PRECISAZIONE SUL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO

L'art.97 del D. Lgs 50/2016 e s.m. (nel testo derivante dal D.L. 32/2019 convertito in Legge 55/2019) prevede i metodi per il calcolo della soglia automatica di anomalia.

Ad essi si fa esplicito riferimento per l'individuazione della suddetta soglia.

Si precisa che i calcoli e punteggi derivanti dalle operazioni di gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività attinenti l'appalto, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

a) Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

b) Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione:

b1) L'operatore economico deve essere in possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA OG1 Classifica I (o superiore) .

b2) Iscrizione white list -Essendo presenti prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 , gli operatori economici concorrenti devono possedere , a pena di esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). La mancata iscrizione alla white list non costituisce tuttavia condizione di esclusione per l'operatore economico. Nell'ipotesi in cui l'operatore non sia iscritto, o non risulti censito nella Banca Nazionale Antimafia e abbia presentato domanda di iscrizione nell'elenco, lo stesso non potrà eseguire direttamente le attività di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012 sopra evidenziate, e sarà tenuto a subappaltarle ad operatore in possesso dei requisiti di cui ai punti b2) e b 3) ,indicando il subappaltatore in possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto previsto al successivo punto c) . Il subappaltatore , pena l'esclusione dalla gara in quanto trattasi di subappalto qualificante ,dovrà possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure dovrà aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Ammessa altresì l'esecuzione delle suddette attività in Associazione Temporanea d'Impresa.

b3) Iscrizione "Albo Gestori Ambientali"

In merito ai rifiuti derivanti dai lavori di demolizione: la ditta che effettuerà la raccolta ed il trasporto ad impianto di smaltimento dei materiali di rifiuto deve essere iscritta all'Albo Gestori Ambientali almeno per i seguenti Codici CER del Capitolo :

170904

170903*

Trattandosi di prestazioni individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 quali attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, in fase di gara il concorrente , qualora non sia in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per le suddette prestazioni o non intenda eseguirle

direttamente, dovrà indicare subappaltatore (subappalto qualificante) , ai sensi dell'articolo 105 D.Lgs 50/2016 . Ammessa altresì l'esecuzione delle suddette attività in Associazione Temporanea d'Impresa con impresa adeguatamente qualificata (ossia in possesso di iscrizione per i Codici Cer sopra indicati) .

Qualora le suddette prestazioni siano eseguite (in tutto o in parte) direttamente dall'operatore concorrente, il medesimo deve essere obbligatoriamente iscritto a pena di esclusione (al momento di presentazione dell'offerta) all'Albo Gestori Ambientali almeno per i Codici CER 170904 e 170903* (come da chiarimento riportato dal Comunicato del Presidente ANAC del 28 agosto 2017) e possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Ammessa altresì l'esecuzione delle suddette attività in Associazione Temporanea d'Impresa con impresa adeguatamente qualificata (ossia in possesso di iscrizione per i Codici Cer sopra indicati) .

c) Precisazione in ordine alla indicazione del Subappaltatore in caso di “subappalto qualificante”.

L'operatore che intenda partecipare alla gara, qualora sprovvisto dei requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione delle lavorazioni di cui ai precedenti punti b2) e b3), dovrà indicare subappaltatore, che comunque dovrà possedere i requisiti richiesti. Trattandosi infatti di “subappalto qualificante”, l'omessa indicazione del subappaltatore determina l'esclusione dalla gara per mancanza dei requisiti. (TAR Piemonte, Sez. II; 17.01.2018 n. 94)

D)L'operatore economico può pertanto partecipare alla gara

D.1 Qualora , alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ,sia in possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA OG1 Classifica I (o superiore) e contemporaneamente sia iscritto alla white list istituita presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede nonché in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali almeno per i Codici CER del Capitolo 170904 e 170903* e non intenda subappaltare alcuna tra le categorie di lavorazioni di cui all'articolo 1 comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 indicate al punto 8) del Bando;

OVVERO

D.2 Qualora , alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ,sia in possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA OG1 Classifica I (o superiore) , sia iscritto alla white list istituita presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede nonché in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali almeno per i Codici CER del Capitolo 170904 e 170903* ed intenda subappaltare soltanto UNA PARTE delle lavorazioni evidenziate al punto 8 del Bando ad operatore iscritto alla white list istituita presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede nonché in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per i Codici CER del Capitolo 170904 e 170903* (in tal caso sarà tenuto ad indicare apposito subappaltatore in quanto trattasi di subappalto qualificante come da T.A.R. Piemonte, Torino, sezione II, 17 gennaio 2018, n. 94);

OVVERO

D3. Qualora , alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ,sia soltanto in possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA OG1 Classifica I (o superiore) , ed intenda subappaltare (con subappalto qualificante) TUTTE le lavorazioni evidenziate al punto 8 del Bando ad operatore iscritto alla white list istituita presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede nonché in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per i Codici CER del Capitolo 170904 e 170903* (in tal caso sarà tenuto ad indicare apposito subappaltatore come da T.A.R. Piemonte, Torino, sezione II, 17 gennaio 2018, n. 94).

Si precisa che, per l'esecuzione del solo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, non è richiesta attestazione SOA(né qualificazione ai sensi articolo 90 DPR207/2010).

E) In caso di subappalto delle lavorazioni indicate ai punti b2) e b3) il concorrente dovrà presentare ,oltre alle proprie, le dichiarazioni rese da soggetto legale rappresentante di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e sm dell'impresa indicata come subappaltatrice , ai sensi dell'Allegato 2 al Bando Disciplinare, nonché la documentazione sulla sua iscrizione all'Albo Gestori Ambientali ed alla white list di legge.

Si ribadisce che l'operatore sprovvisto dei requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione delle lavorazioni di cui ai precedenti punti b2) e b3) ,potrà indicare un unico subappaltatore, che comunque dovrà possedere i requisiti richiesti. Trattandosi infatti di "subappalto qualificante", l'omessa indicazione del subappaltatore determina l'esclusione dalla gara per mancanza dei requisiti

F) E' ammessa altresì l'esecuzione delle attività di cui ai punti b2),b3), in Associazione Temporanea d'Impresa con impresa in possesso dei requisiti richiesti.

Si precisa che, per l'esecuzione delle attività di cui ai precedenti punti b2),b3) , fermo restando l'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed alla white list, non è richiesta attestazione SOA/ovvero qualificazione ex articolo 90 del DPR 207/2010.

G)Non è ammesso alla gara il soggetto privo della qualificazione e dei requisiti di cui al presente Paragrafo.

5. ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA - AVVALIMENTO - CONSORZI

In caso di raggruppamento temporaneo si applicano le previsioni degli articoli 45,48 del D.Lgs 50/2016 , nonché degli articoli 92,93,94 del D.P.R . 207/2010. Non essendo indicate categorie scorporabili, sono ammessi esclusivamente raggruppamenti di tipo orizzontale . In tal senso il raggruppamento di tipo orizzontale potrà essere articolato con Capogruppo in possesso di Attestazione Soa in Categoria OG1 Classifica 1 e mandante qualificata per l'esecuzione del solo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, con iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed alla white list istituita presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede. In questo caso per la mandante non è richiesta attestazione SOA (né qualificazione ai sensi articolo 90 DPR207/2010).

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorzarsi o raggrupparsi le dichiarazioni, contenute **negli Allegati 1 e Allegato 2 al Bando-Disciplinare**, sottoscritte dalle medesime imprese, a seguito della presentazioni delle quali sarà possibile conoscere:

- 1) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 2) l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;
- 3) le quote di partecipazione al raggruppamento ;
- 4) la percentuale dei lavori /prestazioni che ciascuna impresa intende eseguire sulla base delle quote di partecipazione al raggruppamento ;
- 5) che ciascuna delle imprese che intende associarsi possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare d'appalto ai sensi dell'art.80 del D.Lvo 50/2016 e di idoneità professionale/di qualificazione per la partecipazione alla presente procedura;
- 6) che la mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria;
- 7) che l'associazione di imprese presenta la propria offerta in maniera autonoma,nel rispetto di quanto previsto dall'art.80 del D.Lvo 50/2016;
- 8) L'offerta **Allegato 3** deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che hanno firmato l'impegno di cui al punto 1).

Le Associazioni temporanee già costituite devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria .

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell'offerta ,fatto salvo quanto previsto dall'art.48 del D.Lgs 50/2016 sm.

Ai sensi dell'articolo 89 comma 10 del Codice l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per cui il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali non può essere oggetto di avvalimento.

In caso di **Avvalimento delle Lavorazioni della Categoria OG1** (istituto di generale applicazione indipendentemente dalle previsioni delle norme di gara) ,oltre alle documentazioni richieste dal Bando/Disciplinare (Busta A allegato 1 ed Allegato 2 per ciascuna impresa , cauzione intestata alla ditta concorrente ,Busta B Offerta Economica) ,devono essere presentate nella Busta A dal Concorrente e dal soggetto ausiliario le documentazioni previste dall'art.89 del D.Lvo 50/2016. La documentazione relativa all'avvalimento dovrà dimostrare la concretezza dello stesso ai sensi dell'art.89 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

Si ricorda a questo proposito che l'avvalimento, così come configurato dalla legge, deve essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione posseduta (Cons. Stato, III, 18 aprile 2011, n. 2343) assumendo impegni assolutamente generici, giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti (C.d.S., sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7592), garantendo l'affidabilità dei lavori appaltati. Si ricorda inoltre che la responsabilità solidale, che viene assunta con il contratto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nei confronti dell'amministrazione appaltante relativamente ai lavori oggetto dell'appalto, e che discende direttamente dalla legge e si giustifica proprio per l'effettiva partecipazione dell'impresa ausiliaria all'esecuzione dell'appalto (Cons. Stato, VI, 13 maggio 2010, n. 2956, secondo cui l'impresa ausiliaria diventa titolare passivo di un'obbligazione accessoria dipendente rispetto a quella principale del concorrente, obbligazione che si perfeziona con l'aggiudicazione a favore del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti).

Pertanto, in caso di genericità degli impegni assunti con il contratto di avvalimento, mancando l'autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento necessario, si procederà all'esclusione dalla gara, senza alcun soccorso istruttorio (sezione I del [Tar Calabria con sentenza del 1° luglio 2015, n.1165](#)).

Inoltre, in caso di limitazione di responsabilità dell'impresa ausiliaria , che invece , ai sensi dell'art.89 comma 5 del D.Lgs 50 /2016 (ex art.49 comma 4 del D.Lgs 163/2006) deve essere solidale, si procederà all'esclusione dalla gara.

È tassativamente escluso avvalimento per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e per l'iscrizione alla "white list" presso la Prefettura ove ha sede l'impresa.

AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO/CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/ Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, il medesimo Consorzio dovrà presentare le documentazioni richieste dal Bando, ed indicare altresì la Consorziata (o più consorziate) che presta/prestano concretamente i requisiti all'impresa ausiliata . La medesima Consorziata ausiliaria (le medesime) dovrà /dovranno produrre l'Allegato 2 al Bando di Gara, a pena di esclusione dalla gara.

Come è stato chiarito in giurisprudenza (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 244 e sez. III, 4 marzo 2014, n. 1030) la connotazione di consorzio stabile comporta l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad opera di un soggetto affidatario costituito in forma collettiva, che stipula il contratto in

nome proprio e per conto delle consorziate, con la conseguenza che ai fini della verifica dei requisiti di qualificazione, atti a comprovare la capacità tecnica e la solidità generale, il consorzio può cumulare quelli posseduti dalle imprese consorziate e usufruirne in proprio.

Pertanto il Consorzio Stabile indicato come impresa ausiliaria ,dovrà, a pena di esclusione dalla gara, specificare le imprese consorziate individuate quali soggetti che materialmente prestano i requisiti all'impresa ausiliata per realizzare le prestazioni scaturenti dal contratto, ai sensi art.48 comma 7 del D.Lgs 50/2016 : **I consorzi di cui all'[articolo 45, comma 2, lettere b\) e c\)](#), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.** Tutti i consorzi, sia stabili che ordinari, se, in forza della natura di soggetto collettivo, legittimamente cumulano indistintamente i requisiti tecnici e finanziari delle imprese consorziate, devono invece comunque comprovare il possesso dei requisiti generali di cui all'art 80 in capo ad esse, che concorrono all'esecuzione di pubblici affidamenti assoggettati all'obbligo del possesso dei requisiti morali.

Ove ciò non fosse, per gli esecutori di prestazioni privi dei requisiti di cui all'art. 38 predetto risulterebbe agevole, anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione, aderire ad un consorzio da utilizzare come propria "copertura" elusiva dell'obbligo anzidetto (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2012, n. 2825; argomenta anche da Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8).

Di conseguenza ,in caso di avalimento con Consorzio/Consorzio Stabile indicato come impresa ausiliaria , il Consorzio ausiliario dovrà indicare le Consorziate che materialmente prestano i requisiti. Le medesime consorziate dovranno rendere le Dichiarazioni Allegato 2. Qualora non siano rese le suddette dichiarazioni per le imprese consorziate incaricate dell'esecuzione delle prestazioni si procederà alla esclusione dalla gara , senza soccorso istruttorio. (La carenza di cui al punto precedente è tale da non poter costituire oggetto del soccorso istruttorio. Si veda Sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n.4703 del 13.10.2015) .

CONSORZI

In relazione alla presente procedura si stabilisce che, in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) , esso dovrà indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il REQUISITO RICHIESTO di essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed alla white list istituita presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede potrà essere posseduto dalla CONSORZIATA indicata quale esecutrice e non dal CONSORZIO stesso (TAR Veneto, Sez. I, 12/2/2016 n. 138). Si ricorda a tale proposito che i Consorzi di cooperative ex articolo 45 comma 2 lettera b) secondo ANAC e la giurisprudenza sono equiparabili ai consorzi stabili di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c) (Parere ANAC n.104 del 9/12/2014 confermato con Delibera ANAC n.764 del 13 luglio 2016, TAR Campania Napoli sez. II 10/11/2017 n. 5300, Consiglio di Stato sez. III 17/2/2016 n. 647,T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 10 aprile 2015, n. 693, nonché Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5/8/2014 n. 17.).

6. CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Allegato 2 al presente Bando/Disciplinare è costituito dal Modello di Formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). (disponibile nella documentazione di gara). Si prega di compilare il medesimo con attenzione .

Nel caso l'operatore economico partecipi alla procedura di appalto insieme ad altri (in raggruppamento) , ciascun soggetto partecipante è tenuto a presentare un DGUE.

Si evidenzia inoltre come sia da porre particolare attenzione , laddove presente, alla colonna denominata "Risposta", con indicazione (attraverso apposizione del segno sul si o sul no) della situazione in cui versa il concorrente.

I subappaltatori indicati per l'esecuzione delle prestazioni sopra indicate tra quelle maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa sono tenuti a presentare nella Busta A il DGUE Allegato 2 al Bando Disciplinare adeguatamente compilato.

Il Modello compilato e firmato digitalmente dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio.

7. GARA SOGGETTA AD AVCPASS

La gara è soggetta ad AVCPASS. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG **80214272F7** della presente gara, cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nell'apposito spazio. In caso di utilizzo di subappalto qualificante è ammesso (considerato come il sistema non lo preveda l'indicazione del subappaltatore come mandante/ausiliaria) Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal Bando/Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante. In caso di sua mancanza non si procede all'esclusione dalla gara, ma si provvederà a richiedere che nel termine di 10 giorni dalla richiesta si provveda alla regolarizzazione della documentazione mancante.

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si applica l'art.83 comma 9 del D.lgs 50/2016 nel testo aggiornato dal D.Lgs 56/2017:

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'[articolo 85](#), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini dell'applicazione della suddetta normativa si stabilisce quanto segue :

Il Paragrafo denominato - **Cause di Esclusione**- individua le fattispecie di dichiarazioni e documentazioni carenti alle quali applicare il soccorso istruttorio

In caso di soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e documentazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Qualora siano rimesse le dichiarazioni e documentazioni richieste il concorrente è ammesso alla gara.

In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione/integrazione delle dichiarazioni suddette, il concorrente è escluso dalla gara.

In caso di irregolarità essenziali non sanabili (carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa) si procede all'esclusione dalla gara.

Si specifica comunque che la stazione appaltante valuterà eventuali carenze nella documentazione secondo i noti principi sanciti da Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n.16/2014:

- a) la dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art.38 d.lgs. cit. può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostantive previste dal legislatore;
- b) la dichiarazione sostitutiva relativa all'insussistenza delle condizioni ostantive previste dall'art.38 d.lgs. n.163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;
- c) una dichiarazione sostitutiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio.

Si terrà altresì conto delle Linee Guida A.N.A.C n.1 (Delibera 973 del 14 settembre 2016) e della **Determinazione ANAC n. 1 dell'8 gennaio 2015.**

Ai sensi di **T.A.R. Piemonte, Torino, sezione II, 17 gennaio 2018, n. 94 la mancata indicazione della terna di subappaltatori NON è causa di esclusione ma è rimediabile mediante soccorso istruttorio.**

9. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> utilizzando username e password scelti al momento della presentazione della manifestazione di interesse o dell'iscrizione all'indirizzario.

Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione di cui ai punti successivi.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 86.83.84.15 – 38 o all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.

Si evidenzia che non vi è alcun obbligo di registrazione sull'indirizzario del sistema START: però, tale registrazione è fortemente consigliata in quanto facilita la compilazione dei documenti di gara da parte dei concorrenti, in particolar modo se trattasi di RTI.

POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15.10.2019, la documentazione di seguito indicata.

- A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell'offerta di cui ai punti successivi
- B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA - (OFFERTA ECONOMICA)
 - 1. Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio
 - 2. La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA: (da inserire sul sistema telematico negli appositi spazi previsti)

1) La **"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"** recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione.

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico.

A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i *form on line*:
 - **"Forma di partecipazione / Dati identificativi"** (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - **"Modelli dinamici: inserimento dati"** (passo 3 della procedura di presentazione offerta).
- **Scaricare** sul proprio pc il documento *"domanda di partecipazione"* generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento *"domanda di partecipazione"* generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento *"domanda di partecipazione"* firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, nel *form on line "Forma di partecipazione/Dati identificativi"*, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera d'invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

2) DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI GENERALI, redatta secondo il modello ALLEGATO 1), sottoscritta da legale rappresentante del concorrente (è sufficiente uno dei legali rappresentanti) con firma digitale;

la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

3) DOCUMENTO DI GARA EUROPEO, nella forma di dichiarazione redatta secondo il modello ALLEGATO 2) al presente Bando/Disciplinare, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito il documento deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio .

NB: I subappaltatori indicati per l'esecuzione delle prestazioni sopra indicate tra quelle maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa sono tenuti a presentare l'Allegato 2 (DGUE) adeguatamente compilato.

4) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 80/2016:
dichiarazione (contenuta comunque nell'Allegato 1 al Bando/Disciplinare) che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare ,per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 , l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato 2 al Bando/Disciplinare.

5) Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c) costituiti nella forma del Consorzio Stabile dell'art.47 del Decreto Legislativo 50/2016:

elenco (vedasi comunque l'Allegato 1 al Bando/Disciplinare) delle imprese consorziate sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000 da uno dei legali rappresentanti, autenticato ai sensi di legge oppure , con allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore. Detto elenco può essere sostituito da dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo lo schema contenuto nell'Allegato 1 al Bando Disciplinare .Il Consorzio Stabile deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare , per il tramite di uno dei propri legali rappresentanti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato 2 al Bando/Disciplinare.

6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):

dichiarazioni, rese da ogni concorrente **presentando gli Allegati 1 e l'Allegato 2** al Bando-disciplinare , attestanti in particolare :

- a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;
- c) le quote di partecipazione al raggruppamento in relazione alle quali è determinata la percentuale dei lavori /prestazioni che ciascuna impresa deve eseguire;
- d)che ciascuna delle imprese che intende associarsi possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare d'appalto ai sensi dell'art.80 del D.LVo 50/2016;
- e)che l'associazione di imprese presenta la propria offerta in maniera autonoma,nel rispetto di quanto previsto dall'art.80 del D.Lvo 50/2016;
- f) che ciascuna delle imprese associate rispetta le previsioni di cui all'art.16 della L.R. 38/2007;
- g) che ciascuna delle imprese associate ha la piena consapevolezza delle condizioni di esecuzione prevista dal Capitolato d'Appalto posto a base di gara

7(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):

oltre alle dichiarazioni di cui al precedente punto 5, sono tenuti a presentare a pena di esclusione mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

8) Certificazioni ISO/EMAS (in originale o copia conforme all'originale) ai fini della riduzione della cauzione provvisoria ai sensi articolo 93 del D.lgs 50/2016;

9) CAUZIONE PROVVISORIA : quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria, pari a dunque € **5.357,77**

(cinquemilatrecentocinquantesette/77) valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di presentazione dell'offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo la proposta di aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto. Qualora la cauzione provvisoria sia versata in contanti essa, ai sensi del combinato disposto dell'art.93 comma 2 e dell'art.93 comma 8 del D.lgs 50/2016, non deve essere accompagnata da dichiarazione di fideiussore che si impegna a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art.103 del D.lgs 50/2016.

Dovranno essere inserite nelle suddette polizze le condizioni di cui all'art.93 del D.Lgs 50/2016 e sm.

9a) NB: Alla polizza fidejussoria dovrà infine essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, dichiarazione/autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 dal soggetto che sottoscrive la polizza assicurativa o bancaria nella quale si specifichi il titolo ed i poteri in base ai quali si rilascia la polizza, in modo da poter avere la certezza sulla provenienza della stessa. Alla dichiarazione dovrà essere allegato a pena di inammissibilità della dichiarazione, il documento d'identità del sottoscrittore la polizza. (La giurisprudenza ha ritenuto legittima una clausola di esclusione per mancata indicazione del "potere di firma" del sottoscrittore della garanzia, (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 25 giugno 2007, n. 2032; Cons. Stato, Sez. IV, n. 4421 del 2005, vedasi Parere di pre-contenzioso n.141 del 08.05.2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici).

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

9b) NB: Qualora la Cauzione sia rappresentata da fideiussione assicurativa rilasciata da Intermediario Finanziario esso dovrà essere iscritto all'Albo unico di cui all'art. 106 TUB (vedasi decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, che ha novellato il d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385).L'intermediario dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara, apposita dichiarazione/autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 dal soggetto che sottoscrive la polizza, nella quale si specifichi il titolo ed i poteri in base ai quali si rilascia la stessa, allegando alla stessa apposita documentazione attestante l'iscrizione all'Albo unico di cui all'art. 106 TUB.

NB : In caso di associazione temporanea di imprese la polizza fidejussoria dovrà essere intestata a tutte le imprese associate.

La polizza fidejussoria, tramite la quale viene prestata la cauzione provvisoria da parte di una costituenda associazione temporanea di imprese, dovendo individuare l'obbligazione garantita in tutti i suoi elementi soggettivi ed oggettivi, **deve essere intestata a tutte le imprese associate**; tale onere deriva dalla duplice funzione svolta dalla cauzione provvisoria che, infatti, oltre ad indennizzare la stazione appaltante dall'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, svolge, anche, una funzione sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti contrattuali dei concorrenti (Cons. Stato, Ad. Plen., 04.10.2005, n. 8).

Ai fini delle riduzioni della cauzione provvisoria si riportano i commi 7 e 8 dell'art.93 del D.Lgs 50/2016, come novellati dal D.Lgs 56/2017 :

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per

gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, **anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto** per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del **rating di legalità e rating di impresa** o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del [decreto legislativo n. 231/2001](#) o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli [articoli 103 e 104](#), qualora l'offerente risultasse affidatario. **Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

9) Attestazione SOA (in originale o copia conforme all'originale) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie conformi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità. L'attestazione/i deve/devono essere adeguata/e ai lavori da assumere. L'attestazione può non essere allegata, purché il concorrente indichi gli estremi della stessa nella dichiarazione Allegato 2.

10) TASSA GARE

Ricevuta pagamento TASSA GARE CODICE CIG : 80214272F7

Essendo l'importo dell'appalto al di sopra dei 150.000 € è dovuta per il partecipante la tassa sulle gare, da pagarsi con le modalità disponibili sul sito :

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

11) PASSOE _AVCPASS

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG **80214272F7** della presente gara, cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nell'apposito spazio. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal Bando/Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante. In caso di sua mancanza non si procede all'esclusione dalla gara, ma si provvederà a richiedere che nel termine di 10 giorni dalla richiesta si provveda alla regolarizzazione della documentazione mancante

12. CODICE ETICO

Copia debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, del Codice ETICO approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 31.01.2018. La mancata allegazione del Codice Etico sottoscritto dal concorrente comporta l'esclusione dalla gara (ammesso comunque soccorso istruttorio).

13. PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Nella Busta A , in apposito spazio, deve essere presentata (in originale o copia conforme) Attestazione di sopralluogo, rilasciata da funzionario dell'Ufficio Tecnico LL.PP al rappresentante legale della Ditta partecipante o al Direttore Tecnico dell'impresa stessa. L'attestazione potrà essere altresì rilasciata a delegato idoneo alla valutazione degli elaborati stessi, purché il medesimo sia munito di apposita delega. Per la partecipazione alla gara è richiesto sopralluogo obbligatorio.

Per concordare le modalità di espletamento sul sopralluogo è possibile contattare il P.I. Luca Peccianti allo 0577 949730 –email peccianti_l@casole.it

L'attestazione di sopralluogo sarà rilasciata da funzionario dell'Ufficio Tecnico LL.PP al rappresentante legale della Ditta partecipante o al Direttore Tecnico della stessa. L'attestazione potrà essere rilasciata da funzionario dell'Ufficio Tecnico LL.PP anche a delegato dell'impresa idoneo alla valutazione dei luoghi e degli elaborati stessi: in tal caso il Delegato dovrà essere munito di apposita delega. Non verranno in alcun modo rilasciate attestazioni multiple (unico soggetto che effettua sopralluogo per più imprese).

Il termine ultimo per l'espletamento del sopralluogo, considerate le necessità di garantire alle imprese un adeguato periodo di tempo per lo studio e predisposizione dell'offerta, è fissato al giorno **4.10.2019 alle ore 13.00**

14) AVVALIMENTO.

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e di capacità tecnica della Categoria OG1 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In caso di avvalimento, le imprese ausiliata ed ausiliaria dovranno presentare l' Allegato 1 e l'Allegato 2 al presente Bando-Disciplinare. Devono inoltre essere presentate le documentazioni previste dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto di avvalimento in particolare dovrà contenere quanto previsto dal combinato disposto degli art. 89 del D.Lgs. 50/2016 con l' art. 88 del DPR 207/2010.

In caso di genericità degli impegni assunti con il contratto di avvalimento, mancando l'autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento necessario, si procederà all'esclusione dalla gara senza soccorso istruttorio.

La Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

15) SUBAPPALTO DELLE LAVORAZIONI A RISCHIO INFILTRAZIONI MAFIOSE

Dichiarazione (contenuta nell'allegato 1) con la quale il concorrente indica il subappaltatore, ai sensi dell'articolo 105, per le lavorazioni indicate al paragrafo 4 del presente disciplinare (qualora non intenda eseguirli direttamente). **Il suddetto subappaltatore è tenuto a presentare l'Allegato 2 al bando (DGUE) adeguatamente compilato.** Il subappaltatore che effettuerà le seguenti **LAVORAZIONI** ai sensi dell'art 105, comma 6, primo periodo del Codice, relative alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, ossia:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

h) autotrasporti per conto di terzi;

deve essere iscritta all'Albo Gestori Ambientali almeno per i seguenti Codici CER del Capitolo :
170904

170903*

nonché essere iscritto alla white list istituita presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede. (vedasi dichiarazione Allegato 1)

Le suddette CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE potranno essere eseguite (in tutto o in parte) anche direttamente dall'operatore concorrente, ed il medesimo dovrà essere obbligatoriamente iscritto all'Albo Gestori Ambientali almeno per i seguenti Codici CER del Capitolo :

170904

170903* ,

esplicitandolo nella dichiarazione **Allegato 1** ed attestando l'iscrizione alla white list istituita presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

Si procederà al soccorso istruttorio del concorrente che ometta la **Dichiarazione (contenuta nell'allegato 1) sul subappaltatore "qualificante"** delle LAVORAZIONI OMOGENEE indicate dal Bando .

16) Documentazione in copia conforme all'originale sul possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per i Codici CER 170904 e 170903*) del concorrente (Impresa Singola, capogruppo, mandante, ausiliaria, consorziata) o del subappaltatore indicato ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016.

17) Documentazione in copia conforme all'originale sull'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016), relativa al concorrente (Impresa Singola, capogruppo, mandante, ausiliaria, consorziata) o al subappaltatore indicato ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016 .

18. COMPLETEZZA DICHIARAZIONI

La dichiarazione possesso dei requisiti generali (**Allegato 1**) e il Documento di Gara Unico Europeo (**Allegato 2**), ai sensi del DPR 445/2000 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente Bando/Disciplinare , e comunque contenere quanto previsto negli stessi modelli.

Le dichiarazioni di cui agli Allegati 1 e 2 al Bando Disciplinare sono necessarie per la partecipazione alla gara in quanto contenenti dichiarazioni essenziali per l'appalto in oggetto . Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato 1 e 2 da parte di uno solo tra questi. E' da intendersi che, comunque, anche in questo caso ,le dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti per le imprese. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta ed ai soggetti dal medesimo indicati quali rappresentanti dell'impresa/soci, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.(vedasi T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 29/11/2006, n. 2498, nonché la recente Sentenza Consiglio di Stato Sez. V 03.02.2015 n.492)

Nella busta B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :

a) OFFERTA ECONOMICA sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore,

Il Concorrente dovrà indicare quale offerta economica , il ribasso offerto - espresso in cifre ed in lettere – sull'Importo dei Lavori posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori.

Pertanto non saranno ammesse offerte in rialzo o pari a 0

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, (nel testo vigente) nell'offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto .

Il concorrente per presentare l'offerta economica, dovrà procedere come di seguito indicato:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line al passo 5 della procedura
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione della suddetta dichiarazione "offerta economica" da parte di uno solo tra questi. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.

L'aggiudicazione potrà avere luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta conveniente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto o di procedere parzialmente nel caso in cui, dopo l'esame delle offerte pervenute, a suo insindacabile giudizio, ritenga eccessivo e/o antieconomico l'onere derivante dall'accettazione anche della migliore offerta pervenuta.

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno **23.10.2019** alle **ore 9.30**, presso il Palazzo Comunale, in Piazza P.Luchetti, n. 1, procede all'apertura delle offerte, in seduta pubblica e, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a. verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- b. nel caso la Commissione ritenga opportuno richiedere integrazioni ad una o più imprese partecipanti, al termine della seduta di gara saranno trasmesse per pec o fax le relative richieste indicando il termine perentorio (a pena di esclusione) entro il quale le imprese dovranno far pervenire al Protocollo del Comune la documentazione richiesta.
- c. verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni rese in fase di gara (busta A) , sono fra di loro in situazione di controllo ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile o in una situazione di unico centro decisionale, ai sensi dell'art.80 del Decreto Legislativo 50/2016 ed in caso positivo ad escluderli dalla gara. Nel caso in questione, accertate le fattispecie di cui all'art.80 del D.Lvo 50/2016, si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le imprese all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere

- d. verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 50/2016 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
- e. formare l'elenco provvisorio delle imprese ammesse alla gara;
- f. Dopo aver determinato l'elenco delle imprese ammesse alla gara, il soggetto deputato all'espletamento della gara provvede all'apertura delle buste "B-offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi alla gara ed all'individuazione della migliore offerta.

- g. Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 (dieci) la stazione appaltante procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia di cui all'art.97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, determinata secondo le formule di cui all'articolo 97 commi 2 o 2 bis (come da D.L. 32/2019 convertito in Legge 55/2019), aggiudicando la gara alla migliore offerta non anomala (ossia a quella immediatamente più bassa rispetto alla soglia di anomalia). I punteggi derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

L'aggiudicazione avviene , tenuto conto delle disposizioni e degli adempimenti previsti dall'art.32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e dal Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa D.P.R. 445/2000, con atto del Responsabile del Procedimento.

In ogni caso (dunque anche qualora la migliore offerta non sia da considerarsi anomala e sia dichiarata dal Seggio di Gara la proposta di aggiudicazione) **prima dell'aggiudicazione di cui all'art.32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 si procederà , relativamente ai costi della manodopera, a verificare il rispetto di quanto previsto all'[articolo 97, comma 5, lettera d\)](#) del D.lgs 50/2016.**

L'aggiudicazione diverrà **"efficace"** a seguito dell'espletamento delle verifiche sulle dichiarazioni presentate dalla prima e seconda migliore offerta.

Si stabilisce pertanto che la prima e seconda migliore offerta saranno oggetto di verifica, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 , sul possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti dal Bando/Disciplinare nonché sul possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 .

Pertanto, individuata la migliore offerta non anomala ed il secondo classificato, si procede con il procedimento di verifica dei requisiti,anche mediante AVCPASS, sul possesso dei requisiti di ordine generale , di capacità tecnica ed economico-finanziaria , richiesti nel Bando/Disciplinare.

Nel caso le verifiche **effettuate ai sensi dell'art.32 del D.Lgs 50/2016** non confermino la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara dalla prima migliore offerta, si provvederà all'esclusione delle impresa, all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Si provvederà pertanto ad espletare un'ulteriore seduta di gara, provvedendo alla proposta di aggiudicazione alla seconda migliore offerta. Nel caso le verifiche sulla seconda migliore offerta non confermino le dichiarazioni rese, si procede alla proposta di aggiudicazione alla terza migliore offerta. Nel caso anche la terza eventuale proposta di aggiudicazione non dia esito positivo la stazione appaltante ha la facoltà di procedere a nuova proposta di aggiudicazione oppure di dichiarare deserta la gara.

Delle sedute pubbliche sarà data notizia tramite comunicazione ai concorrenti a mezzo piattaforma START almeno 3 giorni prima. Tale notizia assolve a tutti gli effetti ogni obbligo di comunicazione.

A seguito dell'esclusione dei concorrenti che abbiano reso false dichiarazioni o per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. all'art.80 del Decreto legislativo 50/2016 si provvederà all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto ad A.N.A.C, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Qualora nel corso della procedura di gara siano accertate le fattispecie di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 (unico centro decisionale) , si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere;

La Commissione di Gara può comunque modificare il Calendario delle sedute previste dal Bando/Disciplinare. La medesima può stabilire un nuovo calendario di gara ,informando sulla data delle sedute , mediante comunicazione a mezzo piattaforma START almeno un giorno prima della data fissata. Tale comunicazione assolve a tutti gli effetti ogni obbligo di comunicazione.

Le verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica saranno espletate nel corso della procedura di gara, con tempi e modalità finalizzati al rispetto della massima economicità ed efficacia dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art.32 del Decreto legislativo 50/2016 anche al di fuori del sistema AVCPASS.

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, si riserva comunque la facoltà di procedere autonomamente ad ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti rilasciate in sede di gara , contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali, anche per gli altri concorrenti .

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

11. CAUSE DI ESCLUSIONE

1. DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL' ART.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e sm

Ai fini dell'applicazione della suddetta normativa si stabilisce quanto segue :

In caso di soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e documentazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Qualora siano rimesse le dichiarazioni e documentazioni richieste il concorrente è ammesso alla gara.

In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione/integrazione delle dichiarazioni suddette, il concorrente è escluso dalla gara.

In caso di irregolarità essenziali non sanabili (carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa) si procede all'esclusione dalla gara.

Si specifica comunque che la stazione appaltante valuterà eventuali carenze nella documentazione secondo i noti principi sanciti da Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n.16/2014 :

a) la dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art.38 d.lgs. cit. può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;

b) la dichiarazione sostitutiva relativa all'insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art.38 d.lgs. n.163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri

rappresentativi dell'impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;

c) una dichiarazione sostitutiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio.

Si terrà altresì conto della delle Linee Guida A.N.A.C n.1 (Delibera 973 del 14 settembre 2016) e della **Determinazione ANAC n. 1 dell'8 gennaio 2015.**

SI EVIDENZIA TUTTAVIA CHE, LE CARENZE DELL'OFFERTA ECONOMICA DETERMINERANNO L'ESCLUSIONE DALLA GARA.

3. ESCLUSIONI/SOCCORSO ISTRUTTORIO

a) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle documentazioni e dichiarazioni richieste nella Busta A , qualora la carenza non sia essenziale, ossia consenta comunque l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. E' ammessa a soccorso istruttorio l'offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato ,qualora non sia allegata la copia della relativa procura .

b) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte che presentino dichiarazioni carenti che consentano comunque l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

c) Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere firmate digitalmente, possono essere comunque corredate da valido documento d'identità del sottoscrittore .

d) Si specifica comunque che, qualora nella fase di verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara ,si accerti la presenza di condanne non dichiarate in fase di gara (in caso di condanne sia per il legale rappresentante che rilascia le dichiarazioni Allegato 1 e 2, sia per gli altri legali rappresentanti per i quali si attesta l'assenza di condanne) , si procede all'esclusione . (Vedasi [TAR Toscana sez. II 31/7/2015 n. 1133](#)).

e) Si ribadisce che le dichiarazioni non veritiere, prodotte in sede di gara, comportano l'**esclusione del concorrente**, secondo quanto deriva dalla lettura comparata dell'art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 con l'art. 75 del DPR 445/2000. In caso di dichiarazione non veritiera **non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio**, attivabile solo in caso di mancanza o incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III, 10/08/2016, n. 3581- Tar Palermo Sez.II n.1117 del 19.04 .2017).

f) è ammesso soccorso istruttorio qualora non sia presentata all'interno della Busta A copia del Codice Etico sottoscritto dal concorrente per preventiva accettazione.;

g) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte che presentino documenti di identità dei sottoscrittori, scaduti;

h) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale ;

i) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte con cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, senza l'impegno di un fideiussore o assicuratore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria definitiva o cauzione definitiva, nei casi di cui all'art.93 del Decreto Legislativo 50/2016 (è possibile il soccorso istruttorio ai sensi Determinazione n.1/2015 Anac).

l) si procede all'esclusione dalla gara qualora la cauzione provvisoria non sia accompagnata dalle dichiarazioni richieste ai punti 9 a) e 9b) del Disciplinare di Gara, e sono escluse (non possono essere

ammesse a soccorso istruttorio) le offerte con cauzione o fideiussione presentata da Intermediario Finanziario che non sia iscritto all'Albo Unico di cui all'art.106 del TUB;

m) sono escluse le imprese non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio);

n) sono ammesse a soccorso istruttorio le associazione temporanea da costituirsi , qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara da parte di tutte le imprese che intendono associarsi,purché dalla medesima si possa determinare il contenuto o il soggetto responsabile;

o) sono ammesse a soccorso istruttorio i Consorzi , qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all'Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei servizi, purché dalla medesima si possa determinare il contenuto o il soggetto responsabile;

p) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre sedute di gara ,anche riservate) che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio) ;

q) sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui all'art.80 del D.Lvo 50/2016 sull'unico centro decisionale ; in questo caso si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le imprese ad A.N.A.C , ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere (in questo caso non è assolutamente possibile soccorso istruttorio)

r) sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali , di capacità economico-finanziaria e tecnica , a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio) ;

s) sono esclusi i concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci . In questo caso, ferma restando l'applicazione dell'art.80 del D.Lvo 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori,la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la cauzione a garanzia. Trasmette inoltre gli atti ad A.N.A.C per gli adempimenti di sua competenza. (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio)

t) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana,o qualora siano redatte in lingua straniera,non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio)

u) si procederà a soccorso istruttorio del concorrente che ometta la **Dichiarazione (contenuta nell'allegato 1) sul subappaltatore “qualificante”**, ai sensi dell'articolo 105 comma 6 del D.Lgs 50/2016, per l'espletamento delle CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE previste dal Bando;

v) Si procederà all'esclusione comunque qualora siano accertate cause di esclusione espressamente previste dal D.Lgs 50/2016 e dal DPR 207/2010 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).

4. Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna B, le offerte:

- a) carenti della Offerta Economica (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio in quanto il documento è richiesto a pena di esclusione per avere certezza assoluta sui termini economici in base ai quali l'impresa negozia con la stazione appaltante) ;
- b) mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

- c) che non riportino all'interno dell'offerta l'indicazione sul costo della manodopera o sui costi interni della sicurezza aziendali;
- d) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento per l'esecuzione dei lavori (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- e) che rechino l'indicazione di un'offerta in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre, o che riportino un'offerta indeterminata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- f) che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- g) che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal presente bando e dal Decreto Legislativo 50/2016 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio)

5. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o la cui offerta sia riconducibile ad unico centro decisionale. In questo caso si provvederà ad escludere le imprese, a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).
- c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari (D. Lgs. 50/2016, DPR 207/2010) ovvero con i principi generali dell'ordinamento;
- e) del concorrente miglior offerente che non fornisca le documentazioni richieste dalla Stazione Appaltante nei termini perentori indicati (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- f) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla Stazione Appaltante. In questo caso, oltre all'esclusione, si provvederà alla segnalazione ad A.N.A.C (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- g) dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine ultimo per la presentazione dell'offerta con i versamenti di contributi agli Enti Previdenziali (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio) e con il pagamento della Tassa sulle Gare.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Stefania Moschi